

Demanio - demanio statale - marittimo - Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 26615 del 21/12/2016

Bacini d'acqua salsa o salmastra - Appartenenza al demanio necessario marittimo - Azione di rivendica da parte dell'amministrazione - Principi affermati dalla CEDU sulla necessità di un equo indennizzo in favore del privato – Applicabilità – Condizioni.

L'accertata natura demaniale, alla stregua dell'art. 28, lett. b), c.nav., di bacini di acqua salsa o salmastra (nella specie, la valle "Olivara", ubicata nella laguna di Venezia), non osta al riconoscimento, in favore della parte privata che vanta su di essi una legittima aspettativa di utilizzo, di un indennizzo per la loro privazione, dovuta alla legittima ingerenza dell'amministrazione che abbia agito in rivendica per l'accertamento della natura demaniale dei beni suddetti; a tal fine, tuttavia, in applicazione dei principi stabiliti dalla Corte EDU nella sentenza 23 settembre 2014, "Perimpiè Società Agricola c. Italia", occorre l'accertamento: a) dell'esistenza di un titolo formale di proprietà, ricevuto da un notaio e registrato nei registri immobiliari; b) dell'esistenza di una prassi di lunga data, consistente nel riconoscere ai privati dei titoli di proprietà sulle valli da pesca e nel tollerare da parte loro un possesso e un utilizzo continuo di questi beni; c) del pagamento delle imposte fondiari; d) dello svolgimento, ad opera del privato, di attività di impresa nel sito in questione.

Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 26615 del 21/12/2016